

*Regolamento unico
di gestione semplificato
dei fondi comuni di
investimento mobiliare
aperti armonizzati
del sistema BCC*

***BCC Monetario
BCC Risparmio Obbligazionario
BCC Crescita Bilanciato
BCC Investimento Azionario
BCC Selezione Risparmio
BCC Selezione Opportunità
BCC Selezione Crescita
BCC Selezione Investimento***

Il presente Regolamento Unico Semplificato è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 27 marzo 2012 e approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0492384/12 del 5 giugno 2012 e da ultimo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 28 gennaio 2014 e approvato dalla Banca d'Italia, con provvedimento n.0339856/14 del 28 marzo 2014.

Indice

A) Scheda identificativa.....	3
B) Caratteristiche del prodotto	4
1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE	4
1.1. Parte relativa a tutti i fondi.....	4
1.2. Parte specifica relativa a ciascun fondo.....	5
1 - BCC Monetario	6
2 - BCC Risparmio Obbligazionario.....	6
3 - BCC Crescita Bilanciato	7
4 - BCC Investimento Azionario	8
5 - BCC Selezione Risparmio.....	8
6 - BCC Selezione Opportunità	9
7 - BCC Selezione Crescita.....	10
8 - BCC Selezione Investimento.....	10
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE	11
3. REGIME DELLE SPESE	11
3.1. Spese a carico dei Fondi.....	11
3.2. Oneri a carico dei singoli partecipanti.....	14
C) Modalità di funzionamento.....	15
I. PARTECIPAZIONE AL FONDO.....	15
II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE.....	23
III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI	23
IV. SPESE A CARICO DELLA SGR	23
V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE	23
VI. RIMBORSO DELLE QUOTE	24
VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	26
VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO	27

A) Scheda identificativa

Il presente Regolamento Unico Semplificato si compone di tre parti:

- A. Scheda identificativa;
- B. Caratteristiche del prodotto;
- C. Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	<p>Fondi comuni aperti armonizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (di seguito "Fondi" e, ciascuno di essi "Fondo"), denominati:</p> <p>BCC Monetario BCC Risparmio Obbligazionario BCC Crescita Bilanciato BCC Investimento Azionario BCC Selezione Risparmio BCC Selezione Opportunità BCC Selezione Crescita BCC Selezione Investimento</p> <p>La durata dei Fondi è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR, almeno cinque anni prima della scadenza.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.P.A. (DI SEGUITO "SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO" O "SGR"), ISCRITTA AL N. 22 DELL'ALBO TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (DI SEGUITO "TUF"), CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA REVERE N. 14, APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO ICCREA.</p> <p>IL SITO INTERNET DELLA SGR È: www.bccrisparmioeprevidenza.it</p>
Banca depositaria	<p>ICCREA BANCA S.P.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito "Banca Depositaria"), con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, iscritta al n. 8000 dell'Albo delle banche. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi, nonché quelle di rimborso delle quote, sono svolte presso la sede della Banca Depositaria in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, ove sono altresì disponibili i prospetti contabili dei Fondi.</p> <p>Il sito Internet della Banca Depositaria è: www.iccreabanca.it</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario di ciascuna quota è determinato con cadenza giornaliera, nei soli giorni lavorativi di Borsa Nazionale aperta. Il calcolo del valore unitario della quota è attribuito alla Banca Depositaria. Il valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul sito internet della SGR: www.risparmioeprevidenza.it.</p> <p>Sul medesimo sito è inoltre pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento Unico Semplificato si compone di tre parti:

- A. Scheda identificativa;
- B. Caratteristiche del prodotto;
- C. Modalità di funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte relativa a tutti i Fondi

1. Lo scopo, l'oggetto, la politica d'investimento e le altre caratteristiche di ciascun Fondo sono descritte alla successiva Sez. 1.2.
2. I certificati di partecipazione non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
3. La valuta di denominazione di tutti i Fondi è l'Euro.
4. La partecipazione ad un fondo comune di investimento comporta dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli azionari, mentre di norma sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso, per questi ultimi ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua. Inoltre, le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera sono più sensibili di quelle relative a strumenti finanziari espressi in Euro, a causa della volatilità del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui è denominato lo strumento finanziario. La variabilità del valore unitario della quota del Fondo è, in ogni caso, determinata dall'andamento dei mercati in cui sono investite le attività del Fondo stesso; conseguentemente, non può essere garantito alcun livello di rendimento predefinito.
5. I Fondi effettuano investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 e nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del TUF, quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo di Asso-gestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento dei Fondi, indicati nel presente Regolamento. Ai fini di cui al precedente Paragrafo, possono essere considerati quotati gli strumenti finanziari destinati a quotazione considerati equipollenti ai titoli quotati ai sensi della normativa per tempo vigente.
6. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel successivo Paragrafo 1.2 circa l'indirizzo e la politica degli investimenti, può essere investito anche in:
 - I. strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
 - II. strumenti finanziari del mercato monetario non quotati;
 - III. depositi bancari;
 - IV. strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% (trentacinque per cento) delle sue attività in quanto emessi da Stati aderenti all'O.C.S.E., a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% (trenta per cento) delle attività del Fondo;
 - V. parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), anche gestiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquistare siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. In ogni caso, sul Fondo acquirente non

vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti. È esclusa la possibilità di investimento in quote di fondi chiusi e in fondi di tipo speculativo (es. *hedge funds, highly leveraged institutions, ecc.*).

7. Salvo quanto più specificamente previsto dalla politica di investimento di ciascun Fondo al successivo Paragrafo 1.2, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nel rispetto della vigente normativa, per finalità sia di investimento sia di copertura. La SGR si riserva di operare in titoli strutturati in via residuale. L'utilizzo di strumenti derivati e titoli strutturati implica l'assunzione di ulteriori rischi specificamente collegati al rischio di mercato, ai rischi di gestione, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di errori di prezzo o impropria valutazione dei derivati e al rischio che i derivati possano non essere perfettamente correlati con gli attivi, i tassi di interesse e gli indici sottostanti. L'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento consente, inoltre, di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (cd. effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito.
8. La SGR, salvo diversa indicazione espressamente riportata nella politica di investimento di ciascun Fondo, ha facoltà di utilizzare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla vigente normativa, strumenti di copertura del rischio di cambio e/o tecniche negoziali finalizzate sia alla copertura dei rischi di portafoglio, sia ad una efficiente gestione dell'esposizione al rischio sui mercati di riferimento.
9. La SGR nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera effettua la ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio *WM/Reuters* rilevati giornalmente alle ore 16 di Londra e pubblicati dai maggiori *data-provider*.
10. Ai fini della valutazione del merito di credito delle attività dei Fondi la SGR non fa esclusivamente o meccanicamente affidamento sui giudizi espressi da una o più agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità al Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito ma, almeno con riferimento agli emittenti verso i quali sono detenute posizioni significative e che compongono una percentuale rilevante dei portafogli dei Fondi gestiti, prende in considerazione anche ulteriori elementi di carattere qualitativo e/o quantitativo definiti nei processi interni di valutazione del merito di credito adottati dalla SGR.
11. La SGR potrà acquistare per conto dei Fondi beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.
12. La SGR non potrà negoziare beni o titoli con altri fondi gestiti dalla medesima.
13. Resta comunque ferma la facoltà della SGR di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti ai Fondi (di seguito, i "**Partecipanti**").
14. Coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo descritta al successivo Paragrafo 1.2, la SGR si riserva la facoltà di effettuare operazioni di prestito titoli, riporto, pronti contro termine ed altre assimilabili per una efficiente gestione di portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti delineati dalla vigente normativa.

1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

1 – BCC MONETARIO

1. È un Fondo liquidità di mercato monetario, così come definito dalla disciplina comunitaria, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari e monetari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di un modesto incremento dello stesso nel breve periodo (3–12 mesi), mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo. Il Fondo presenta un livello di rischio basso.
2. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Il Fondo, fermo restando quanto previsto dal punto 10 del precedente paragrafo 1.1, può investire in strumenti finanziari considerati di qualità adeguata ('investment grade') da un'agenzia di rating, emessi o garantiti da Governi centrali o banche centrali di Paesi dell'Unione Europea, nonché dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI); inoltre, potrà investire in strumenti finanziari di elevata qualità emessi da emittenti sovrani e sovranazionali.
3. Il Fondo effettua investimenti in titoli denominati in Euro.
4. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità, nel limite del 100% del patrimonio.
5. La composizione del portafoglio sarà caratterizzata da una durata media residua finanziaria non superiore a 6 mesi, e da una durata contrattuale media non superiore a 12 mesi. Inoltre, la durata contrattuale dei singoli strumenti finanziari non può essere maggiore di 2 anni, a condizione che il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso d'interesse non sia superiore a 397 giorni e il parametro per la revisione del tasso sia un tasso o indice del mercato monetario.
6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire è basato sull'analisi delle dinamiche macroeconomiche e finanziarie dei principali Paesi sviluppati, in particolare dell'Area Euro, e delle relazioni tra queste e le politiche economiche.

2 – BCC RISPARMIO OBBLIGAZIONARIO

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel medio periodo (2–4 anni). Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento e presenta un livello di rischio medio.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei partecipanti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi sviluppati (OCSE), e, in modo contenuto, i Paesi emergenti (non OCSE).
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di

utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.

5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi, nonché l'analisi economico-aziendale delle singole società.
7. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle menzionate analisi.

3 – BCC CRESCITA BILANCIATO

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel medio-lungo periodo (4–6 anni). Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento e presenta un livello di rischio medio-alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei Partecipanti, in azioni, in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi sviluppati (OCSE), e, in modo contenuto, i Paesi emergenti (non OCSE).
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi, nonché l'analisi economico-aziendale delle singole società.
7. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle menzionate analisi.

4 – BCC INVESTIMENTO AZIONARIO

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel lungo periodo (6–10 anni). Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento e presenta un livello di rischio molto alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica, il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei Partecipanti, in azioni, in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, col limite massimo del 100%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi sviluppati (OCSE), e, in modo contenuto, i Paesi emergenti (non OCSE).
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi, nonché l'analisi economico-aziendale delle singole società.
7. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/ rendimento e sono di supporto alle menzionate analisi.

5 – BCC SELEZIONE RISPARMIO

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di medio periodo (3-4 anni). Il Fondo presenta un livello di rischio medio.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan, diversificati in tutti i settori merceologici.
3. La composizione del portafoglio è indirizzata, anche in via totale ed esclusiva, verso OICR bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente

punto 1, sia di Paesi sviluppati (OCSE), che di Paesi emergenti (non OCSE) e verso OICR azionari, in quest'ultimo caso, in percentuale non superiore al 20%.

4. Il Fondo può altresì essere investito tramite OICR armonizzati, nei limiti e sotto le condizioni di cui al Provvedimento Banca d'Italia 8 maggio 2012 in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto indici finanziari legati all'andamento di commodities. L'utilizzo di tali OICR è finalizzato alla ricerca di de correlazione con le altre asset class presenti in portafoglio.
5. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
6. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
7. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi.
8. La selezione dei singoli OICR si avvale anche di criteri di tipo quantitativo per il controllo dei rischi e per l'ottimizzazione del profilo rischio-rendimento del Fondo.

6 - BCC SELEZIONE OPPORTUNITÀ

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (4-6 anni). Il Fondo presenta un livello di rischio medio-alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan, diversificati in tutti i settori merceologici.
3. La composizione del portafoglio è indirizzata in modo significativo o prevalente verso OICR obbligazionari e monetari che investono in emittenti societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1, e governativi di Paesi emergenti (non OCSE) e la restante parte in OICR obbligazionari e monetari di Paesi sviluppati (OCSE). Il Fondo può altresì essere investito in OICR bilanciati e flessibili in percentuale non superiore al 40%.
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.

6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi.
7. La selezione dei singoli OICR si avvale anche di criteri di tipo quantitativo per il controllo dei rischi e per l'ottimizzazione del profilo rischio-rendimento del Fondo.

7 – BCC SELEZIONE CRESCITA

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (4-6 anni). Il Fondo presenta un livello di rischio medio-alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan, diversificati in tutti i settori merceologici.
3. La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari in percentuale non superiore al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Le aree geografiche d'investimento potranno essere in modo significativo o prevalente i Paesi emergenti (non OCSE).
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi.
7. La selezione dei singoli OICR si avvale anche di criteri di tipo quantitativo per il controllo dei rischi e per l'ottimizzazione del profilo rischio-rendimento del Fondo.

8 – BCC SELEZIONE INVESTIMENTO

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di lungo periodo (6-10 anni). Il Fondo presenta un livello di rischio molto-alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografi-

che, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan, diversificati in tutti i settori merceologici.

3. La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari, bilanciati e flessibili anche fino al 100% e in OICR obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Le aree geografiche d'investimento potranno essere sia i Paesi sviluppati (OCSE) che i Paesi emergenti (non OCSE).
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi.
7. La selezione dei singoli OICR si avvale anche di criteri di tipo quantitativo per il controllo dei rischi e per l'ottimizzazione del profilo rischio-rendimento del Fondo.

PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti ma restano compresi nei patrimoni dei Fondi.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico dei Fondi sono le seguenti:

A. Il compenso annuo della SGR, costituito da:

i. una provvigione di gestione (prevista per tutti i Fondi)

La provvigione di gestione viene calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto dei Fondi. L'importo della provvigione di gestione è prelevato mensilmente dalle disponibilità dei Fondi, il primo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. Detta provvigione è applicata a ciascun Fondo nella misura di seguito indicata:

Fondo	Provvigione di gestione
BCC MONETARIO	0,45%
BCC RISPARMIO OBBLIGAZIONARIO	1,20%

Fondo	Provvigione di gestione
BCC CRESCITA BILANCIATO	1,50%
BCC INVESTIMENTO AZIONARIO	1,80%
BCC SELEZIONE RISPARMIO	1,30%
BCC SELEZIONE OPPORTUNITÀ	1,40%
BCC SELEZIONE CRESCITA	1,60%
BCC SELEZIONE INVESTIMENTO	1,90%

L'ammontare di eventuali retrocessioni commissionali riconosciute alla SGR dagli OICR in cui è investito il patrimonio dei Fondi sarà attribuito integralmente al Fondo interessato.

ii. una provvigione di incentivo (prevista per tutti i Fondi ad eccezione del Fondo BCC Monetario)

(ii).1 Con riferimento ai Fondi BCC Investimento Azionario e BCC Selezione Investimento, la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore delle quote dei Fondi complessivamente registrata nell'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) sia positiva e superiore alla variazione, nello stesso periodo, del rispettivo parametro di riferimento, ovvero superiore all'obiettivo di rendimento indicato nella seguente tabella ("extra-rendimento").

Fondo	Parametro di riferimento / Obiettivo di rendimento
BCC INVESTIMENTO AZIONARIO	JP Morgan Cash Index Euro Currency 1 month + 2,00%
BCC SELEZIONE INVESTIMENTO	JP Morgan Cash Index Euro Currency 1 month + 2,00%

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, nell'intervallo di tempo tra un prelievo ed il successivo, le *performance* positive sono compensate con quelle negative. L'imputazione al patrimonio di ciascun Fondo della provvigione di incentivo avviene in occasione di ogni calcolo del valore della quota, confrontando l'ultimo valore della quota disponibile con quello del medesimo giorno dell'anno solare precedente. Il prelievo dalle disponibilità del Fondo avviene in ogni caso con cadenza annuale, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun esercizio.

La provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando un'aliquota pari al 30% (trenta per cento) dell'extra-rendimento realizzato per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di riferimento.

In ogni caso, la provvigione di incentivo è calcolata al netto degli oneri fiscali vigenti, rettificando la *performance* dell'indice di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi.

Il compenso annuo della SGR non potrà in ogni caso superare il limite percentuale, rispetto al relativo valore complessivo netto medio, pari al doppio della provvigione di gestione prevista per il Fondo medesimo (c.d. *fee cap*).

(ii).2 Con riferimento a tutti gli altri Fondi per i quali è prevista l'applicazione della una provvigione di incentivo, la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che il valore della quota sia aumentato e sia superiore al valore più elevato mai raggiunto a decorrere dalla data

di avvio dell'operatività dei menzionati Fondi. Il prelievo della provvigione di incentivo dalle disponibilità del Fondo avviene in occasione di ogni calcolo del valore della quota, confrontando l'ultimo valore della quota disponibile con quello più elevato mai raggiunto a decorrere dalla data di avvio dell'operatività. La provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando un'aliquota pari al 10% (dieci per cento) dell'incremento assoluto del valore della quota rispetto al valore più elevato mai raggiunto a decorrere dalla data di avvio dell'operatività per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce detto incremento.

In relazione ai menzionati Fondi è previsto un *fee cap* al compenso della SGR calcolato come segue:

in ciascun giorno di valorizzazione la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (l'"Incidenza Commissionale Giornaliera");
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare (l'"Incidenza Commissionale Complessiva").

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite dell'1,80% (uno virgola ottanta per cento) per il Fondo BCC Risparmio Obbligazionario, 2,25% (due virgola venticinque per cento) per il Fondo BCC Crescita Bilanciato, 1,95% (uno virgola novantacinque per cento) per il Fondo BCC Selezione Risparmio, 2,10% (due virgola dieci per cento) per il Fondo BCC Selezione Opportunità e 2,40% (due virgola quaranta per cento) per il Fondo BCC Selezione Crescita.

Dal compenso annuo della SGR sarà in ogni caso dedotta la remunerazione complessiva dalla medesima già percepita per la parte del patrimonio dei Fondi investita in OICR collegati.

- B. Il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, corrisposto annualmente e calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,15% (zero virgola quindici per cento).
- C. Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari.
- D. Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei Fondi, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote.
- E. Le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza.
- F. Le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi (ivi incluso quello finale di liquidazione).
- G. Gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse (ad es. le spese di istruttoria).
- H. Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi.
- I. Gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi.
- J. I "contributi di vigilanza" che la SGR è tenuta annualmente a versare alla Consob per i Fondi.

2. *Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta pari al giorno di effettiva erogazione degli importi.*

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

1. In relazione alla partecipazione a ciascun Fondo, sono a carico dei Partecipanti i seguenti oneri.

A. Le commissioni di sottoscrizione, prelevate sull'ammontare delle somme investite nella misura di seguito indicata:

Fondo	Commissione di sottoscrizione
BCC MONETARIO	0%
BCC RISPARMIO OBBLIGAZIONARIO	1%
BCC CRESCITA BILANCIATO	1,50%
BCC INVESTIMENTO AZIONARIO	2,00%
BCC SELEZIONE RISPARMIO	1,50%
BCC SELEZIONE OPPORTUNITÀ	2,00%
BCC SELEZIONE CRESCITA	2,50%
BCC SELEZIONE INVESTIMENTO	3,00%

Le sottoscrizioni effettuate in un Fondo in relazione al quale il sottoscrittore ha chiesto un rimborso nei precedenti 12 mesi non saranno gravate da commissioni di sottoscrizione fino alla concorrenza dell'importo già corrisposto a titolo di commissione di sottoscrizione in relazione alle quote rimborsate.

- B. I diritti fissi relativi ad ogni operazione di sottoscrizione e di passaggio tra Fondi, (con esclusione delle operazioni di passaggio tra Fondi programmato e di operazioni di passaggio tra Fondi effettuate nell'ambito dei Servizi di cui alla Sezione 1.6 della successiva Parte C) per un ammontare pari a 2 (due) Euro.
- C. Gli oneri riguardanti il rimborso di spese sostenute per l'eventuale emissione di certificati, pari a 20 (venti) Euro.
- D. Le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.
2. Per le sottoscrizioni effettuate tramite Programmi di accumulazione, la SGR ha diritto di prelevare dall'ammontare delle somme investite dal sottoscrittore gli oneri riguardanti il rimborso delle spese amministrative connesse con le singole movimentazioni di sottoscrizione, pari a 1 (uno) Euro, e gli oneri riguardanti il rimborso delle spese postali connesse con l'invio delle note riasuntive semestrali, unitariamente pari a 1 (uno) Euro.
3. Gli importi di cui alle precedenti lett. B), C) e al precedente punto 2) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul sito internet indicato nella Scheda identificativa.
4. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei Partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento Unico Semplificato si compone di tre parti:

- A. Scheda identificativa;
- B. Caratteristiche del prodotto;
- C. Modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo Paragrafo 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8,00 (otto), notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per gli assegni (bancari e circolari) e per i vaglia postali la valuta riconosciuta sarà il terzo giorno lavorativo successivo alla trasmissione alla Banca Depositaria.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dai Fondi, la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le

medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione: l'importo minimo della sottoscrizione è pari ad Euro 500;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva Sezione I.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva Sezione I.4;
 - adesione ai Servizi di cui alla successiva Sezione I.6.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o, comunque, non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.p.A. – con rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - vaglia postale;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla successiva Sezione II *"Quote e certificati di partecipazione"*.
6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con frequenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
7. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano di accumulo si attua mediante la sottoscrizione di apposito modulo, nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n. 1 (uno) versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 4 (quattro) versamenti ed un massimo di 360 (trecentosessanta) versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo minimo del versamento iniziale è almeno pari all'importo unitario dei successivi versamenti. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo, il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel Paragrafo 4 della Sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale, nei soli semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente Paragrafo 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.
9. Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel Paragrafo 2 della Sezione I.2 "*Modalità di sottoscrizione delle quote*". Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
10. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
- il regolamento del rimborso avviene il giorno lavorativo di ricezione della richiesta di trasferimento al valore unitario della quota riferito al giorno medesimo, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo paragrafo VI.1, punto 7; si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le 8,00;
 - il regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante avviene il giorno lavorativo successivo a quello del regolamento del rimborso, al valore unitario della quota riferita al giorno medesimo;
 - il trasferimento di quote può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del trasferimento e quelle rivenienti dal rimborso siano immesse in un certificato cumulativo;
 - in ogni caso, l'emissione delle quote del Fondo prescelto non può avvenire prima che le somme siano disponibili;
 - la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuta operazione.

I.5 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI PROGRAMMATO (*SWITCH PROGRAMMATO*)

1. Il partecipante che abbia richiesto l'immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo può conferire l'incarico alla SGR di effettuare una serie di passaggi tra Fondi, in forma programmata, con cadenza mensile, trimestrale e semestrale.
2. Il partecipante dovrà inoltrare una richiesta alla SGR indicando, in aggiunta agli elementi richiesti al paragrafo I.4, le date prescelte per le operazioni di passaggio programmato, che dovranno coincidere comunque con l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, nonché l'ammontare degli importi da rimborsare e che contestualmente intende sottoscrivere.
3. L'ammontare di ciascun passaggio tra Fondi programmato non potrà essere inferiore a 50 Euro.
4. L'operazione di passaggio tra Fondi non avrà luogo se, alla data di scadenza prescelta, il sottoscrittore deterrà un numero di quote per un controvalore totale complessivo inferiore all'ammontare richiesto.
5. Le operazioni di passaggio tra Fondi verranno effettuate secondo le modalità previste dal precedente paragrafo I.4 del presente Regolamento in base al valore unitario della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese.
6. La disposizione di passaggio tra Fondi programmato rimane valida fino a comunicazione di revoca o di modifica da parte del partecipante, da far pervenire alla SGR non oltre il 15° giorno antecedente la data stabilita per il passaggio tra Fondi. Entro il medesimo termine il partecipante potrà altresì chiedere alla SGR di modificare la scelta del Fondo che intende contestualmente sottoscrivere, senza che ciò comporti decadenza del programma.

I.6 INVESTIMENTO NELLE QUOTE DEI FONDI MEDIANTE ADESIONE AI SERVIZI "*IoProgetto*", "*IoConcretizzo*" e "*IoIncremento*"

Servizio "*IoProgetto*"

1. L'investimento nelle quote dei Fondi può avvenire anche mediante l'adesione al Servizio *IoProgetto*. *IoProgetto* si caratterizza per la combinazione di operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo e di operazioni di Switch programmato tra Fondi.
2. L'adesione a *IoProgetto* consente al sottoscrittore di distribuire nel tempo l'investimento nei Fondi e di pianificare, mediante versamenti periodici, il passaggio automatico da un Fondo con un profilo di rischio più elevato ad un Fondo con un profilo di rischio progressivamente decrescente.
3. In caso di adesione a *IoProgetto*, al momento dell'attivazione del Servizio, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;

- il numero dei versamenti e/o la durata del Servizio (compresa tra 5 e 20 anni);
- l'importo unitario e la frequenza dei versamenti (mensile, trimestrale, semestrale);
- l'importo, corrispondente ad almeno n. 1 (uno) versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione iniziale.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo minimo del versamento iniziale è almeno pari all'importo unitario dei successivi versamenti.
5. All'atto dell'adesione a *IoProgetto*, è individuato il Fondo oggetto di investimento iniziale in base alla durata prescelta per il Servizio stesso.
6. Successivamente, in considerazione del numero di anni mancanti alla scadenza del Servizio e sulla base di scadenze temporali predefinite, il controvalore derivante dal rimborso delle quote tempo per tempo detenute e l'importo dei successivi versamenti periodici sono automaticamente trasferiti, mediante una o più operazioni di Switch Programmato, al Fondo avente profilo di rischio inferiore.
7. Le seguenti tabelle riportano, a titolo esemplificativo e per categorie di Fondi per le quali è previsto il Servizio, le operazioni di passaggio tra Fondi, individuate in funzione della durata del Servizio prescelta ovvero in base al numero di anni mancanti alla scadenza del servizio medesimo.

IoProgetto Fondi Comuni

FONDO	ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA SERVIZIO	
	MASSIMO	MINIMO
BCC INVESTIMENTO AZIONARIO	20	11
BCC CRESCITA BILANCIATO	10	5
BCC RISPARMIO OBBLIGAZIONARIO	4	2
BCC MONETARIO	1	1

IoProgetto Fondi di Fondi

FONDO	ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA SERVIZIO	
	MASSIMO	MINIMO
BCC SELEZIONE INVESTIMENTO	20	11
BCC SELEZIONE CRESCITA	10	6
BCC SELEZIONE OPPORTUNITÀ	5	3
BCC SELEZIONE RISPARMIO	2	1

8. Il sottoscrittore, all'atto dell'adesione a *IoProgetto*, indipendentemente dalla durata del Servizio prescelta nonché dal numero di anni mancanti alla Scadenza del servizio medesimo, ha la facoltà di individuare, quale Fondo oggetto dell'investimento iniziale:
 - nel caso di adesione a *IoProgetto* Fondi Comuni, il Fondo BCC Crescita Bilanciato, caratterizzato da un profilo di rischio inferiore, in luogo del Fondo BCC Investimento Azionario;
 - nel caso di adesione a *IoProgetto* Fondi di Fondi, il Fondo BCC Selezione Crescita, caratterizzato da un profilo di rischio inferiore, in luogo del Fondo BCC Selezione Investimento (cd. "Percorso moderato").
9. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Servizio – versamenti aggiuntivi purché multipli del versamento unitario prescelto. Tali versamenti non determinano un'anticipata chiusura del Servizio rispetto alla durata prescelta.

10. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti di *loProgetto* in ogni caso senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
11. Il sottoscrittore può variare in qualunque momento le caratteristiche del Servizio mediante variazione:
 - della durata residua;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della frequenza dei versamenti.
12. Il Servizio si estingue allo scadere della durata dello stesso ovvero a seguito di specifica richiesta da parte del sottoscrittore ovvero a seguito del rimborso totale.
13. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti Sezioni I.3, I.4 e I.5 rispettivamente relative alle operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo, Passaggio tra Fondi e Passaggio tra Fondi Programmato.

Servizio "loConcretizzo"

1. L'investimento nelle quote dei Fondi può avvenire mediante adesione al Servizio *loConcretizzo*. *loConcretizzo* si caratterizza per la combinazione di operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo e di operazioni di Switch tra Fondi.
2. In particolare, l'adesione a *loConcretizzo* consente al sottoscrittore di uno dei seguenti Fondi BCC Crescita Bilanciato, BCC Investimento Azionario, BCC Selezione Crescita, BCC Selezione Investimento (il "**Fondo di Partenza**") di reinvestire i rendimenti eventualmente conseguiti dal Fondo di Partenza, in quote del Fondo BCC Monetario (il "**Fondo di Destinazione**").
3. Al momento dell'adesione a *loConcretizzo*, sono contestualmente individuati il Fondo di Partenza e il Fondo di Destinazione. Il Fondo di Partenza è sottoscritto mediante adesione ad un Piano di accumulo o tramite versamento in un'unica soluzione minima di 5.000 euro. Il Fondo di Destinazione è alimentato, in modo automatico al ricorrere dalle condizioni indicate al successivo paragrafo 4, esclusivamente attraverso operazioni di Switch dal Fondo di Partenza.
4. Lo Switch dal Fondo di Partenza al Fondo di Destinazione è subordinato alla verifica, da parte della SGR il 15° giorno di ciascun mese (la "**Data di Verifica**"), del raggiungimento di un determinato *spread* tra il valore unitario della quota del Fondo di Partenza (NAV) e il valore medio di carico (VMC) delle quote del Fondo medesimo detenute dal sottoscrittore. Il VMC è dato dal rapporto tra la sommatoria degli importi investiti alla Data di Verifica e il numero delle quote in essere alla stessa data secondo la seguente formula:

$$\text{VALORE MEDIO DI CARICO (VMC)} = \frac{\text{sommatoria degli importi investiti nel Fondo di Partenza alla Data di Verifica}}{\text{numero quote del Fondo di Partenza detenute alla Data di Verifica}}$$

5. Nel caso in cui la differenza percentuale fra il NAV e il VMC risultasse positiva per un valore uguale o superiore alla soglia percentuale indicata nell'ambito del Modulo di Sottoscrizione e individuata nell'ambito dei *range* previsti dalla tabella che segue, la SGR procederà automaticamente ad effettuare un rimborso dal Fondo di Partenza per un importo corrispondente alla differenza tra il NAV e il VMC, moltiplicato per il numero delle quote possedute, purché il controvalore del rimborso sia almeno pari ad Euro 50 ed un contestuale reinvestimento nel Fondo di Destinazione. Nel caso in cui il controvalore delle quote esistenti nel Fondo di Partenza non fosse sufficiente a generare l'importo minimo di Euro 50 l'operazione di Switch non verrà effettuata, neppure parzialmente.

FONDO	RANGE MAX	RANGE MIN
BCC CRESCITA BILANCIATO	3%	5%
BCC INVESTIMENTO AZIONARIO	5%	7%
BCC SELEZIONE CRESCITA	3%	5%
BCC SELEZIONE INVESTIMENTO	5%	7%

6. In caso di adesione a IoConcretizzo, al momento dell'attivazione del Servizio, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:
- il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti nel Fondo di Partenza e/o la durata del Servizio;
 - l'importo unitario e la frequenza dei versamenti nel Fondo di Partenza (mensile, trimestrale, semestrale);
 - l'importo, corrispondente ad almeno n. 1 (uno) versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione iniziale;
 - la soglia percentuale di riferimento per il rimborso a valere sul Fondo di Partenza.
7. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo minimo del versamento iniziale è almeno pari all'importo unitario dei successivi versamenti.
8. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Servizio – versamenti aggiuntivi purché multipli del versamento unitario prescelto.
9. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti di IoConcretizzo senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
10. Il sottoscrittore può variare in qualunque momento le caratteristiche del Servizio mediante variazione:
- della durata residua;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della frequenza dei versamenti.
11. Il Servizio si estingue a seguito di specifica richiesta da parte del sottoscrittore ovvero a seguito del rimborso totale.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti Sezioni I.3, I.4 e I.5 rispettivamente relative alle operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo, Passaggio tra Fondi e Passaggio tra Fondi Programmato.

Servizio "IoIncremento"

1. L'investimento nelle quote dei Fondi può avvenire mediante adesione al Servizio *IoIncremento*. *IoIncremento* si caratterizza per la combinazione di operazioni di sottoscrizione, effettuate sia mediante Piani di accumulo sia mediante versamento in un'unica soluzione, e di operazioni di Switch tra Fondi.
2. In particolare, l'adesione a *IoIncremento* consente al sottoscrittore di uno dei Fondi BCC Crescita Bilanciato, BCC Investimento Azionario, BCC Selezione Opportunità, BCC Selezione Crescita, BCC Selezione Investimento (il "**Fondo di Partenza**") di incrementare la propria partecipazione al Fondo di Partenza medesimo, al ricorrere delle condizioni di acquisto previste dal successivo paragrafo 4.
3. L'adesione a *IoIncremento* comporta la contestuale sottoscrizione del Fondo di Partenza mediante un Piano di accumulo e del Fondo BCC Monetario mediante versamento in un'unica soluzione. Al ricorrere delle condizioni indicate nel successivo paragrafo, sarà effettuata un'automatica operazione di Switch dal Fondo BCC Monetario al Fondo di partenza oggetto del Piano di Accumulo.

4. In coincidenza con la data di valorizzazione prevista per il piano di accumulo (la “**Data di Verifica**”), la SGR rileva il valore unitario della quota del Fondo di Partenza (NAV) e il massimo valore raggiunto dalla quota dello stesso Fondo nei 2 (due) anni precedenti la Data di Verifica (NAV max). Nel caso in cui il periodo di attività del Fondo di Partenza risulti inferiore a 2 (due) anni, verrà preso a riferimento il massimo valore raggiunto dalla data di inizio dell’attività.
5. Nel caso in cui, la differenza percentuale fra il NAV e il NAVmax risultasse negativa per un valore uguale o inferiore alla soglia percentuale indicata nell’ambito del Modulo di Sottoscrizione e individuata nell’ambito dei *range* previsti dalla tabella che segue, la SGR effettuerà automaticamente uno Switch dal Fondo BCC Monetario al Fondo di Partenza per un importo corrispondente al valore della rata unitaria del Piano di accumulo nel Fondo di Partenza prescelta dal sottoscrittore. Nel caso in cui il controvalore delle quote esistenti nel Fondo BCC Monetario non fosse sufficiente a generare l’importo del versamento aggiuntivo della rata unitaria nel Fondo di Partenza, l’operazione di Switch non verrà effettuata, neppure parzialmente.

FONDO	RANGE MAX SERVIZIO	RANGE MIN SERVIZIO
BCC CRESCITA BILANCIATO	-5%	-7%
BCC INVESTIMENTO AZIONARIO	-7%	-10%
BCC SELEZIONE OPPORTUNITÀ	-4%	-6%
BCC SELEZIONE CRESCITA	-5%	-7%
BCC SELEZIONE INVESTIMENTO	-7%	-10%

6. In caso di adesione a *IoIncremento*, al momento dell’attivazione del Servizio, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:
 - il valore complessivo dell’investimento;
 - l’ammontare del versamento in un’unica soluzione nel Fondo BCC Monetario;
 - il numero dei versamenti nel Fondo di Partenza e/o la durata del Servizio;
 - l’importo unitario e la frequenza dei versamenti nel Fondo di Partenza (mensile trimestrale, semestrale);
 - l’importo, corrispondente ad almeno n. 1 (uno) versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione iniziale;
 - la soglia percentuale di riferimento per lo switch dal Fondo Bcc Monetario al Fondo di Partenza
7. L’importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L’importo minimo del versamento iniziale è almeno pari all’importo unitario dei successivi versamenti.
8. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell’ambito del Servizio – versamenti aggiuntivi purché multipli del versamento unitario prescelto.
9. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti di *IoConcretizzo* senza che ciò comporti l’estinzione del Servizio e in ogni caso senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
10. Il sottoscrittore può variare in qualunque momento le caratteristiche del Servizio mediante variazione:
 - della durata residua;
 - dell’importo unitario dei versamenti successivi;
 - della frequenza dei versamenti.
11. Il Servizio si estingue allo scadere della durata dello stesso ovvero a seguito di specifica richiesta da parte del sottoscrittore ovvero a seguito del rimborso totale.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti Sezioni I.3, I.4 e I.5 rispettivamente relative alle operazioni di sottoscri-

zione mediante Piani di accumulo, Passaggio tra Fondi e Passaggio tra Fondi Programmato.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del Partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni, la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico dei Fondi o dei Partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 (dieci) giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 (cinque) Euro.

- 24
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
 3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
 4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
 5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo Paragrafo 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8,00 (otto).
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare, in caso di richiesta di rimborso, di somma di richieste contestuali di rimborso o di richiesta di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore all’1% (uno per cento) del valore complessivo del Fondo e/o a 2 (due) milioni di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 (dieci) giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del terzo giorno successivo a quello dalla richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a suo rischio e spese. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati

detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento, ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria, in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

2. Il Partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi potranno avere una frequenza mensile, trimestrale, semestrale;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100 (cento) Euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il Partecipante.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.
6. È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 (quaranta) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata

in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e, in particolare, in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione, nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

- g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Via Giuseppe Revere 14

20123 Milano

t. +39 02 430281

f. +39 02 43811701

email: info@bccrp.bcc.it

sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it